

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Città Metropolitana di Napoli



Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus covid-19

Misure urgenti di solidarietà alimentare

AVVISO PER I COMMERCianti

**PER L'ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA' DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE
AD ACCETTARE I BUONI SPESA**

Visto l'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che consente ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. A tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo nazionale di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (entro il 30 novembre 2020).

Visto che per la ripartizione dello stesso fondo si adottano gli stessi criteri di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e farmaci presso esercizi commerciali e farmacie cittadine attualmente operanti sul territorio comunale in virtù delle disposizioni normative vigenti per il periodo emergenziale;

Ritenuto, doversi provvedere, con urgenza, alla individuazione degli esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;

Tutto ciò premesso

Si invitano i soggetti interessati a manifestare la propria eventuale disponibilità ad accettare i buoni spesa emessi dal comune per l'acquisto di generi alimentari, farmaci e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, mediante la sottoscrizione della convenzione allegata alla presente ed alle condizioni ivi indicate. La detta convenzione potrà essere anche inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: assistentesociale.massalubrense@pec.it

Il presente Avviso oltre alla pubblicazione di legge sarà, altresì, consegnato manualmente a tutti gli esercizi commerciali interessati ed attualmente aperti all'utenza.

Massa Lubrense , lì 14.12.2020.

**Il Responsabile Ufficio Servizi Sociali
P.A. Prisco Antonino**



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Citta Metropolitana di Napoli

CONVENZIONE CON ESERCIZI COMMERCIALI PER UTILIZZO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____,
presso la sede del Comune di Massa Lubrense ,in Largo Vescovado nr. 2,
con la presente convenzione ,

TRA

Il sig. Antonino Prisco nato a Massa Lubrense il 24/04/1957 domiciliato presso la sede del
Comune di Massa Lubrense C.F : 00637560632 nella sua qualità di Funzionario
Responsabile del Servizio II- Ufficio Servizi Sociali del Comune di Massa Lubrense,

e

Il/LaSig. /ra _____ nato/a a _____

_____ il _____

residente in _____ alla Via _____

cod.fiscale _____ qualità di titolare/ legale rappresentante del _____

_____ sita in Massa Lubrense alla via _____

_____, Cod. fiscale/P.Iva _____

Visto l'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che consente ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. A tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo nazionale di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (entro il 30 novembre 2020).

Visto che per la ripartizione dello stesso fondo si adottano gli stessi criteri di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e farmaci presso esercizi commerciali e farmacie cittadine attualmente operanti sul territorio comunale in virtù delle disposizioni normative vigenti per il periodo emergenziale;

Considerato :

- che è volontà dell'Amm.ne del Comune di Massa Lubrense sostenere le famiglie in grave disagio economico, e provvedere, in conformità ai suddetti atti, all'acquisizione di generi alimentari e/o di prima necessità attraverso l'emissione di "buoni spesa" spendibili presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale.

Tutto quanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Oggetto)

La convenzione disciplina il rapporto tra Amministrazione Comunale ed i titolari degli esercizi commerciali per l'utilizzo di "buoni spesa" per acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, in favore dei beneficiari inseriti nella graduatoria elaborata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Massa Lubrense

Art. 2 - (Durata)

La presente convenzione avrà la durata di sei mesi.

Art. 3 - (Modalità del servizio)

L'Ufficio servizi Sociali del comune di Massa Lubrense, a seguito di graduatoria, rilascerà ai soggetti beneficiari "buoni spesa" del valore omnicomprendivo di euro 10,00 (dieci/00) cadauno, che potrà essere utilizzato esclusivamente per acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.

L'esercente autorizza espressamente il comune di Massa Lubrense ad iscrivere e pubblicare il nome della ditta e/o la sua insegna sul sito del comune di Massa Lubrense in conformità al disposto dell'art. 2 comma 4 lettera a) dell'ordinanza del Capo del dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.

Art. 4 – Onere a carico dell'Esercizio Commerciale

L'esercizio Commerciale nel sottoscrivere la presente convenzione si obbliga a praticare al presentatore del buono uno sconto ulteriore sul prezzo di acquisto inclusivo di Iva pari ad € 0,50 (pari al 5%) per ogni buono consegnatogli in pagamento.

Art. 5 – Riscossione importo buoni spesa

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla consegna ai soggetti beneficiari di buoni spesa cartacei muniti di apposito numero di matrice e recante iscrizione stampigliata del valore del buono, il logo del comune di Massa Lubrense, il relativo timbro.

L'esercente provvederà a farsi consegnare dal beneficiario un buono per ogni 10 euro di merce consegnata, applicando la scontistica di cui all'articolo precedente, ed a presentarlo al comune per il relativo pagamento.

Il comune di Massa Lubrense si obbliga a pagare l'importo pari al valore nominale dei buoni (da intendersi già comprensivo di Iva) riconsegnati dal titolare dell'esercizio commerciale, previa verifica della loro originalità mediante il riscontro delle matrici, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla consegna dei detti titoli in uno alla copia degli scontrini fiscali ovvero di altri titoli giustificativi conformi alle vigenti normative.

Art. 6– Recesso

L'esercente può liberamente recedere dalla presente convenzione, dandone formale comunicazione a mezzo Pec al Comune di Massa Lubrense, da inviarsi all'indirizzo protocollo.massalubrense@pec.it, con un preavviso di almeno 5 giorni.

Il recesso sarà in ogni caso efficace trascorsi 5 giorni dalla ricezione della pec da parte del comune, che provvederà altresì a cancellare l'esercizio commerciale dall'elenco di cui all'art.2 comma 4 lettera d) dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020

Art. 7 – Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del dlgs 196/2003 e s.m.i e del regolamento U.E 2016 679 (c.d. GDPR), le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali che Le riguardano per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e dichiarano, altresì, che il trattamento di tali dati avverrà nel pieno rispetto della succitata normativa e sue modifiche e integrazioni e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia. Ciascuna parte è tenuta a conservare e mantenere riservati i dati personali che riceverà dall'altra, i quali potranno essere trattati esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento della presente convenzione.

Art. 8 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza dalla presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torre Annunziata.

Art. 9- Registrazione

La presente convenzione è soggetta a Registrazione solo in caso d'uso ai sensi della Parte II della tariffa di cui al DPR 26/04/1986 nr. 131 . Le parti convengono fin d'ora che le eventuali spese di registrazione saranno interamente poste a carico della parte richiedente .

Le parti riconoscono che il presente atto risponde alla loro volontà e pertanto lo sottoscrivono.

Il Titolare dell'Esercizio Commerciale

Il Funzionario Responsabile del II Settore